

Civile Sent. Sez. 1 Num. 23300 Anno 2015
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Data pubblicazione: 13/11/2015

Ud. 20/10/2015

SENTENZA

PU

sul ricorso 25732-2012 proposto da:

COMUNE DI SPEZZANO DELLA SILA (P.I. 00392700787), in
persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 113,
presso l'avvocato NICOLA PAGNOTTA, rappresentato e
difeso dagli avvocati GIOVANNI SPATARO, LAURA
CARRATELLI, giusta procura a margine del ricorso;

2015

1670

- **ricorrente** -

contro

VITRUVIO COSTRUZIONI E CONSULENZE GENERALI S.U.R.L.,
in persona del legale rappresentante pro tempore,



elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL FIORITA
90, presso l'avvocato FRANCESCO LILLI, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del
controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 3880/2012 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/10/2015 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato NICOLA PAGNOTTA,
con delega, che si riporta;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato FRANCESCO
LILLI che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d'Appello di Roma ha respinto l'impugnazione di nullità, proposta dal **Comune di Spezzano della Sila** (committente i lavori) avverso il lodo pronunciato dagli arbitri della Camera arbitrale, in data 13-14 dicembre 2007, nel contraddittorio con la **Vitruvio Costruzioni e consulenze generali S.u.r.l.** (appaltatrice) che, in relazione al contratto di appalto tra di loro stipulato nell'anno 1993, l'ha dichiarato risolto per fatto e colpa del Comune, condannando il medesimo al pagamento - in favore dell'appaltatrice - di una somma di danaro, oltre accessori.

2. La Corte territoriale, peraltro, ha respinto le doglianze di nullità del lodo, per quello che ancora interessa in questa sede: a) riguardo alla violazione del principio di decadenza in quanto, non essendo applicabili i termini decadenziali sostanziali, di cui agli artt. 32 e 33 DM n. 145 del 2000, invocati, ma sopravvenuti alla stipulazione contrattuale, e mancando altre disposizioni normative recanti un termine, parimenti decadenziale, di sessanta giorni (decorrente dal 14 ottobre 2002, data di comunicazione del rigetto della proposta di accordo bonario, peraltro riguardante questioni diverse rispetto a quelle oggetto del presente giudizio), non era neppure applicabile al caso una decadenza di tipo processuale, sul



modello di quella di cui all'art. 392 c.p.c., rispettato in conseguenza della «ripresa» della domanda e della conseguente pronuncia del secondo lodo, rispetto a questo terzo, costituente un vero e proprio nuovo giudizio, e perciò svincolato dall'osservanza di un termine decadenziale processuale, che già era stato osservato con la seconda procedura arbitrale; b) in riferimento alla asserita incompetenza degli arbitri, essendo la questione coperta dal giudicato formatosi, a seguito della prima pronuncia arbitrale, dalla decisione della Corte territoriale, confermata dalla pronuncia della Cassazione del 2002, la quale avrebbe escluso ogni possibile incidenza della disciplina sopravvenuta, quand'anche per effetto della sentenza di incostituzionalità n. 152 del 1996.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune soccombente, con cinque mezzi, illustrati anche con memoria.

4. L'appaltatrice resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione degli artt. 31-bis l. n. 109/94, 44 e 46 d.P.R. n. 1063 del 1962, 32 e 33 DM n. 145/2000, in relazione all'art. 829, 1° co., n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.) il Comune ricorrente denuncia il



fatto che, dopo aver ritenuto inapplicabili al caso i termini decadenziali stabiliti dagli artt. 32 e 33 DM n. 145 del 2000, perché sopravvenuti alla stipulazione contrattuale, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare, d'ufficio, quelli previsti dagli artt. 44 e 46 d.P.R. n. 1063 del 1962, risalendo il contratto di appalto all'anno 1993 ed il collaudo al 1998, entrambi perciò posti in essere sotto il vigore del Capitolato generale di cui al d.P.R. n. 1063 citato.

1.1. Poiché il Comune aveva trasmesso all'impresa, con nota del 14 ottobre 2002, dopo il tentativo di accordo bonario, ai sensi dell'art. 36-bis della legge n. 415 del 1998, un atto amministrativo con il quale si rigettava la proposta di accordo, la domanda di arbitrato, notificata solo l'11 agosto 2006, era, con ogni evidenza, tardiva.

2. Con il secondo (insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio) il Comune, premessi i fatti e le ragioni esposte con il primo mezzo, lamenta il vizio motivazionale anzidetto, perché il giudice a quo, nell'escludere l'applicabilità al caso degli artt. 32 e 33 DM n. 145 del 2000, perché sopravvenuti alla stipulazione contrattuale, lascerebbe intendere - ma senza farne applicazione - l'invocabilità, nel caso, degli artt. 44 e 46 d.P.R. n. 1063 del 1962.



3. Con il terzo (insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio) il Comune, premesso che il giudice distrettuale aveva respinto l'eccezione di decadenza anche affermando la non identità tra le questioni sottoposte agli arbitri e quelle oggetto del tentato accordo bonario, contesta la giustezza di tale conclusione e richiama i documenti a sostegno della doglianza.

4. Con il quarto mezzo di ricorso (violazione e falsa applicazione dell'art. 392 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), l'ente locale lamenta la violazione del termine di cui all'art. 392 c.p.c. in relazione alla vicenda processuale dei tre giudizi arbitrali in cui si era snodata la vertenza con la società appaltatrice. Ricordato che un primo giudizio si era concluso con la declinatoria della propria competenza da parte degli arbitri (per la invalidità della clausola compromissoria) e che la Corte aveva annullato tale lodo (con sentenza confermata in Cassazione), e che l'impresa instava - nei termini ex art. 392 c.p.c. - per la «ripresa» del medesimo giudizio avanti allo stesso collegio arbitrale, ottenendo una pronuncia (in data 11 giugno 2014) di inammissibilità della «ripresa», dovendo proporsi un «nuovo giudizio» (quello che era alla base della presente vicenda processuale atteso che essa era stata introdotta con atto notificato il 11 agosto 2006,



ossia due anni dopo la pronuncia del secondo lodo e, quindi, oltre il termine ex art. 392), il Comune ha contestato la tardività dell'attuale giudizio per il superamento del termine annuale.

5. Con il quinto (violazione e falsa applicazione dell'art. 37 del Capitolato speciale di appalto, in relazione all'art. 829, 1° co., n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.) il Comune ricorrente lamenta l'errore già commesso dagli arbitri e perpetuato dalla Corte territoriale la quale, ritenendo la questione coperta da giudicato, ha escluso il potere dell'ente locale di declinare il giudizio arbitrale, in virtù del richiamo operato dall'art. 37 del capitolato speciale all'art. 47 del Capitolato generale di cui al d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.

*

6. I primi due mezzi, da esaminare congiuntamente perché lamentano, sotto diversi profili di vizio, lo stesso presunto errore [e cioè il fatto che, ritenuti inapplicabili al caso i termini decadenziali stabiliti dagli artt. 32 e 33 del DM n. 145 del 2000, perché sopravvenuti alla stipulazione contrattuale, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare, anche d'ufficio, quelli previsti dagli artt. 44 e 46 del d.P.R. n. 1063 del



1962, risalendo il contratto di appalto all'anno 1993 (ed il collaudo al 1998), entrambi perciò posti in essere sotto il vigore del Capitolato generale di cui al d.P.R. n. 1063, citato], sono inammissibili, in parte qua, dovendosi accogliere l'eccezione sollevata dall'appaltatore, per l'omessa narrativa dei fatti rilevanti ai fini del giudizio.

6.1. Infatti, i motivi anzidetti non possono essere scrutinati nel merito, mancando delle necessarie precisazioni richieste da questa Corte, proprio in tema di decadenza dalla domanda di arbitrato, ai sensi degli artt. 42 e ss. del d.P.R. n. 1063 del 1962.

6.2. La speciale disciplina delle forme e dei termini impugnatori, prevista dagli artt. 43 e ss. del capitolato generale approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, infatti, si riferisce esclusivamente alle controversie di cui al precedente art. 42, ossia a quelle «insorte fra il direttore dei lavori e l'appaltatore» a seguito delle domande (o delle riserve) che, in corso d'opera, formuli l'impresa con onere di loro iscrizione nei documenti contabili, in calce ai quali il direttore dei lavori espone le sue controdeduzioni.


6.2.1. Tali vertenze, come è già stato precisato da questa Corte, vanno previamente risolte in via amministrativa (a



norma del regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350), con un apposito provvedimento amministrativo, dal quale decorre il termine perentorio di 60 giorni per proporre l'istanza di arbitrato o la domanda al giudice competente (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5468 del 2002, che ha escluso la decadenza, di cui ai citati artt. 46 e 47 d.P.R. n. 1063, per l'appaltatore che aveva proposto domanda al giudice ordinario a seguito del collaudo, senza che fosse insorta alcuna controversia nel corso dei lavori e senza che, conseguentemente, fosse stata attivata alcuna procedura per la soluzione in via amministrativa).

6.2.2. Considerato che il giudizio arbitrale ha riguardato la pronuncia di risoluzione contrattuale, per colpa della P.A. (che certamente non è iscrivibile nel novero delle controversie «insorte fra il direttore dei lavori e l'appaltatore»), si comprende la necessità di quelle indicazioni - viceversa mancanti - ai fini dell'individuazione del diritto applicabile *ratione temporis*, che non può riguardare solo la data della stipulazione contrattuale ma anche la vicenda processuale, a cominciare dalla formulazione delle domande proposte dalle parti.

7. Anche il terzo mezzo è inammissibile, alla luce del richiamato principio di diritto, atteso che il Comune non specifica se la presunta identità delle questioni proposte



con l'accordo bonario e quelle che hanno formato oggetto della domanda arbitrale rientrano tra le vertenze di cui all'art. 42 del d.P.R. n. 1062 del 1963, ossia a quelle «insorte fra il direttore dei lavori e l'appaltatore» a seguito delle domande (o delle riserve) che siano state formulate in corso d'opera dall'impresa, con onere della loro iscrizione nei documenti contabili, in calce ai quali il direttore dei lavori avrebbe potuto esporre le sue controdeduzioni.

8. Il quarto mezzo, a sua volta, non coglie appieno la *ratio decidendi*, contenuta nella sentenza impugnata, in quanto la Corte territoriale ha escluso, di fronte alla proposizione di una terza domanda giudiziale, introdotta davanti agli arbitri, l'applicabilità del termine decadenziale di cui all'art. 392 c.p.c., valido solo per la seconda «attivazione» della vertenza.

8.1. In ogni caso il ragionamento del giudice distrettuale è condivisibile, atteso che quel termine si era già consumato con la «ripresa» del giudizio arbitrale avanti allo stesso collegio, all'esito del quale non vi era più spazio per una ulteriore riassunzione ma solo per un nuovo giudizio arbitrale, che doveva essere regolato da termini decadenziali.



9. Infine, il quinto ed ultimo motivo, va respinto perché infondato.

9.1. La Corte territoriale ha disatteso il corrispondente motivo di appello con il quale il Comune intendeva rimettere in discussione il giudicato formatosi in ordine alla questione di competenza in favore degli arbitri (Sez. U, Ordinanza n. 24153 del 2013), come definita dalla prima pronuncia della Corte d'Appello, confermata in sede di legittimità.

9.2. La Corte territoriale, nel respingere lo specifico mezzo di gravame, ha precisato che il giudicato (interno), sulla competenza arbitrale, era intangibile sebbene la disposizione normativa (l'art. 47 del d.P.R. n. 1063, cit.) che aveva formato oggetto di applicazione nella pronuncia *de qua* avesse mutato significato, a seguito dell'intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale (nella specie, ad opera della sentenza n. 152 del 1996) del precedente contenuto normativo della disposizione incisa.

9.3. Le doglianze esposte nel mezzo di cassazione, che non censurano specificamente questo aspetto del ragionamento del giudice di merito, oltre a non centrare appieno la motivazione sopra richiamata, non sono neppure fondate in quanto il giudicato in esame copre sia il dedotto che il



deducibile sul punto esaminato dal giudice (del giudicato interno).

9.4. Infatti, le sentenze di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte costituzionale hanno sicuramente effetto retroattivo ma con l'unico limite delle situazioni consolidate, per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito, potendosi, in proposito, legittimamente ritenere «esauriti» i rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato (ovvero sia decorso il termine prescrizione o decadenziale previsto dalla legge).

9.5. Né ha pregio l'argomento speso dal ricorrente secondo cui il giudicato, che pure egli ammette essersi formato, possa aver riguardato solo la validità della clausola negoziale, contenuta nel capitolato speciale (ossia l'art. 37) che stabiliva la competenza arbitrale per le vertenze nascenti dall'esecuzione del contratto, senza che vi fosse stato, da parte dei giudici, anche l'esame della possibilità di derogarla in forza del richiamo, contenuto nella detta disposizione negoziale, all'art. 47 del d.P.R. n. 1063 del 1962, atteso che la cognizione del giudice della competenza (Sez. U, Ordinanza n. 24153 del 2013) non può riguardare solo una parte dei profili posti a base della domanda (attinente, nella specie, al problema della competenza giudiziale) ma tutti quelli coinvolti (in



concreto o in astratto) nell'esame della pregiudiziale, trattandosi di questioni rilevabili anche d'ufficio.

10. Il ricorso, complessivamente infondato, deve essere respinto, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

PQM

Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 8.700,00, di cui € 200,00, per esborsi, oltre spese generali forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1ª sezione civile della Corte di cassazione, il 20 ottobre